

TI_GERICHTE 15.2024.102 vom 10. Januar 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-01-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2024.102

FR: TI_GERICHTE 15.2024.102 du 10 janvier 2025

IT: TI_GERICHTE 15.2024.102 del 10 gennaio 2025

Regeste

Ricorso contro il precetto esecutivo, l'avviso di pignoramento e la riconsiderazione della notifica del precetto esecutivo per via edittale nel senso della registrazione dell'opposizione alla data del ricorso

Erwägungen

E. 4

Notificazione a: – RI 1, _____, _____; – RA 1, _____, _____, _____
_____. Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Mendrisio. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente Il cancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

E. 4.1

e della CEF 15.2023.119/120 dell'8 marzo 2024 consid. 2 e i rinvii); che d'altronde il ricorrente non contesta di essersi opposto al precetto esecutivo già con il primo ricorso; che la censura, peraltro non motivata nel secondo ricorso (ma in parte nello scritto del 20 settembre 2024), relativa alle "Diverse Auslagen" e "Verzugsschaden", riguarda questioni di merito, non trattandosi di spese esecutive, come forse capito dal ricorrente, bensì di (altri) crediti fatti valere dall'escutente; che le censure di merito esulano dalla competenza dell'ufficio di esecuzione e dell'autorità di vigilanza, poiché vanno discusse e decise nella procedura giudiziaria di rigetto dell'opposizione (art. 17 cpv. 1 a contrario e 79 segg. LEF; tra tante: sentenze della CEF 15.2024.44 del 23 agosto 2024, consid. 2.1.2, 15.2023.112 del 23 febbraio 2024, consid. 3, e 15.2022.39 del 30 agosto 2022, consid. 4.1); che nella misura in cui sono ricevibili, i ricorsi vanno pertanto respinti; che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso del 26 agosto 2024 è respinto. 2. Nella misura in cui è ricevibile, l'"appello" del 24 ottobre 2024 è respinto. 3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.